

APPROFONDIMENTO PENALE

Diffamazione in tv e fatto determinato: dove si svolge il processo?

Data pubblicazione: 11/09/2026
Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria: Penale

Contenuto

A CURA DELL'[AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO](#)

1 LA QUESTIONE

2 LA SENTENZA

1 Se la diffamazione in TV consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la competenza territoriale spetta al Tribunale del luogo di residenza della persona offesa.

2 Per "fatto determinato" si intende l'attribuzione di una condotta o di un episodio concreto, individuato almeno nei suoi elementi essenziali: non, quindi, il semplice giudizio offensivo.

3 Se manca un fatto determinato, non opera questo foro speciale e tornano applicabili i criteri ordinari di competenza territoriale previsti dagli artt. 8 e 9 c.p.p.

1 LA QUESTIONE

Le telecamere sono accese. Il conduttore fa la domanda. L'ospite risponde.

Poi il tono sale, il dibattito si scalda e, tra una battuta e l'altra, vengono pronunciate parole che, secondo l'accusa, superano il confine della critica e diventano diffamazione

nei confronti di un soggetto terzo, assente dalla trasmissione, accusato di un fatto ben determinato.-

La persona offesa, però, non la prende con filosofia e decide di denunciare sia l'intervistato sia il conduttore televisivo per diffamazione aggravata dal mezzo televisivo.-

Fin qui, nulla di particolarmente sorprendente: siamo abbastanza abituati a certi salotti televisivi nei quali, quando il confronto si accende, non esistono freni inibitori.-

Il problema interessante, però, è un altro. Quale Tribunale è competente a decidere?

☐ **Quello del luogo in cui si trova lo studio televisivo?**

☐ **Quello del da cui viene emesso il segnale?**

☐ **Quello del luogo in cui vive chi avrebbe pronunciato le frasi diffamatorie?**

☐ **Quello del luogo di residenza della persona offesa?**

2 ☐ LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33124/2026, chiude la questione in maniera piuttosto netta, ribadendo questo principio: quando la diffamazione commessa attraverso una trasmissione radiotelevisiva consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la competenza territoriale appartiene al Tribunale del luogo di residenza della persona offesa.-

Se la diffamazione consiste in un fatto non determinato, si seguono le regole generali [1].-

NOTE

[1]Se manca l'attribuzione di un fatto determinato, non opera il foro speciale della residenza della persona offesa e tornano applicabili i criteri ordinari previsti dagli artt. 8 e 9 c.p.p.-

In concreto:

1. Luogo di consumazione del reato

Si guarda anzitutto al luogo in cui il reato si è perfezionato.-

Esempio: durante una trasmissione locale, le espressioni offensive vengono percepite da più persone presenti in un determinato luogo: se è possibile individuare con certezza quel luogo come luogo di consumazione, sarà quello il primo criterio da applicare.-

2. Ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione

Se il luogo di consumazione non è individuabile, si guarda all'ultimo luogo in cui si è svolta una parte della condotta.-

Esempio: non è possibile stabilire dove le frasi siano state percepite per la prima volta, ma è certo che la trasmissione sia partita da uno studio televisivo situato a Milano: quel luogo può diventare rilevante ai sensi dell'art. 9, comma 1, c.p.p.-

3. Residenza, dimora o domicilio dell'imputato

Se non è possibile applicare neppure il criterio precedente, si guarda al luogo in cui vive o è domiciliato l'imputato.-

Esempio: non è individuabile né il luogo di consumazione né quello in cui si è svolta l'ultima parte dell'azione, ma l'imputato risiede a Bari: la competenza può allora radicarsi presso il giudice territorialmente competente per Bari.-

4. Ufficio del pubblico ministero che ha iscritto per primo la notizia di reato

È il criterio più residuale.-

Esempio: non è possibile individuare nessuno dei luoghi precedenti e la prima iscrizione della notizia di reato è stata effettuata dalla Procura di Roma: la competenza viene determinata con riferimento a quel foro.-

In sintesi: prima si cerca il luogo in cui il reato si è consumato; poi il luogo dell'ultima parte dell'azione; poi la residenza, dimora o domicilio dell'imputato; solo alla fine rileva l'ufficio del pubblico ministero che ha iscritto per primo la notizia di reato.-